

Tribunale di Mantova 6 aprile 2006 – G.U. Dr. Laura De Simone.

Responsabilità della banca – Fideiussione – Escussione del garante – Diligenza, correttezza e buona fede – Violazione – Sussistenza.

E' contrario ai principi di diligenza, correttezza e buona fede il comportamento della banca che avendo concordato con due società cui aveva revocato gli affidamenti un graduale rientro delle esposizioni, dopo aver constatato il mancato rispetto del piano ed invitato i debitori principali ed i garanti all'immediato versamento del dovuto, ha proceduto, prima ancora di verificare l'avvenuta ricezione dell'invito al rientro da parte del garante e di notificare allo stesso l'ingiunzione di pagamento, ad iscrivere ipoteca legale sui beni dello stesso ed inviato alla Centrale Rischi della Banca d'Italia la relativa segnalazione.

Responsabilità della banca – Adempimento delle obbligazioni – Diligenza dell'operatore qualificato – Necessità.

Il dovere di diligenza nell'adempimento delle obbligazioni imposto dall'art. 1176 cod. civ. deve essere letto con particolare rigore laddove una parte contrattuale sia un Istituto di Credito e ciò in considerazione della professionalità che è legittimo pretendere da coloro che gestiscono la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito.

r.g. n. 645/2003

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 6.2.2003 Z. M., in proprio e in qualità di legale rappresentante delle società I. B. S.r.l., O. S. S.p.A., P. S.p.A., conveniva in giudizio la Banca di ** chiedendo che fosse accertata la responsabilità dell'Istituto di credito per iscrizione di formalità pregiudizievoli a carico di Z. M., in qualità di fideiussore delle società A. G. S.r.l. e P. C. S.r.l., senza la dovuta diligenza e prudenza e comunque in violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto ed in violazione delle norme bancarie uniformi, e conseguentemente chiedendo la condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni patiti, da quantificarsi in via equitativa in misura non inferiore a €150.000,00.

Esponeva, in particolare, parte attrice:

- di essere imprenditore qualificato nel settore I. e legale rappresentante di varie società commerciali e di operare quotidianamente con una pluralità di istituti bancari,
- di essersi costituito fideiussore in data 9.11.2001 e 12.11.2001 delle società P. C. S.r.l. e A. G. S.r.l. per l'adempimento delle obbligazioni assunte da queste nei confronti della Banca di ** sino alla concorrenza, rispettivamente, di €250.000,00 e di €400.000,00;
- che con racc. a.r. del 9.7.2002 e del 15.7.2002 la Banca aveva revocato, con effetto immediato, senza fornire giustificazioni, gli affidamenti alle società indicate;
- che in data 15.7.2002 e 19.7.2002 le società garantite avevano formulato, concordando

l'operazione con la Banca, una proposta di rientro graduale dall'esposizione in 10 mesi, ed avevano di questo inviato comunicazione al Z.;

- che detta disponibilità era confermata anche con comunicazioni del 22.7.2002 e del 29.7.2002;

- che Z. si era recato in ferie in Sardegna dal 5 agosto al 2 settembre;

- che in data 3.9.2002, al rientro dalle ferie, Z. era informato da un funzionario della Banca Carige, agenzia di Brescia, dell'esistenza di formalità pregiudizievoli trascritte a suo carico a seguito di decreto ingiuntivo;

- che sempre il 3.9.2002 Z. aveva ritirato la racc. a.r. 19.8.2002 della Banca ** con cui era richiesto al garante l'immediato rientro nell'esposizione delle società garantite per mancato rispetto del piano di rateizzazione concordato;

- che, eseguite le necessarie verifiche, Z. aveva riscontrato l'iscrizione di ipoteca giudiziale sui propri beni in forza di decreto ingiuntivo;

- che l'attore aveva quindi interpellato i funzionari della Banca, venendo conoscenza dell'attivazione della procedura di recupero coattivo del credito derivante dall'esposizione e dalla revoca degli affidamenti alle società A. G. e P.;

- che il 6.9.2002 egli aveva prontamente provveduto a versare all'Istituto l'importo complessivo di € 282.282,21, somma indicata verbalmente dai funzionari come corrispondente all'esposizione maturata, senza ancora aver potuto prendere visione dei provvedimenti in forza dei quali era stata iscritta ipoteca;

- che la Banca, a quel punto, aveva rilasciato la documentazione richiesta e assentito alla cancellazione dell'ipoteca;

- che solo in data 15.9.2002 erano stati notificati a Z. i decreti ingiuntivi e solo il 3.10.2002 l'ipoteca era cancellata,

- che la capacità patrimoniale delle società garantite e quella dei fideiussori erano facilmente riscontrabili, ma nessuna indagine era stata compiuta dalla Banca prima di procedere all'iscrizione ipotecaria e alla segnalazione alla centrale Rischi.

Si costituiva tempestivamente in giudizio l'Istituto di Credito convenuto contestando la fondatezza delle tesi avversarie, eccependo che l'attore era a conoscenza della situazione debitoria delle società sin dal 17.7.2002, e contestando la sussistenza di una prova adeguata in ordine alle capacità economiche dell'attore, peraltro smentite da ipoteche giudiziali iscritte contro il medesimo nella primavera del 2003. Quanto alla segnalazione a sofferenza del credito vantato nei confronti delle debitrice, la Banca aveva correttamente operato nel rispetto della normativa di riferimento.

Il giudizio era istruito documentalmente e mediante l'introduzione di parte delle prove orali richieste.

Le conclusioni come sopra riportate venivano precisate all'udienza del 18.10.2005, ove erano concessi alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica previsti dall'art.190 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

E' regola basilare dell'ordinamento civilistico che i contratti devono essere eseguiti secondo buona fede.

L'attore afferma il mancato rispetto di tale obbligo giuridico da parte della Banca di ** nel rapporto intercorso con Z. M., fideiussore di due società affidate dall'Istituto di Credito convenuto.

L'istruzione probatoria svolta ha consentito di accertare la fondatezza delle doglianze attoree. La Banca convenuta, dopo aver concordato con due società a cui aveva revocato gli affidamenti un rientro graduale dalle esposizioni, riscontrando il mancato rispetto del piano, ha invitato debitori principali e garanti all'immediato versamento del dovuto, ma prima ancora di verificare l'avvenuta ricezione di tale invito da parte del garante Z. M., e prima ancora di notificare a questo il decreto ingiuntivo medio tempore ottenuto anche nei confronti dello stesso, nel mese di agosto, ha iscritto ipoteca legale sui suoi beni e inviato segnalazione in Centrale Rischi della Banca d'Italia.

Si noti che è unicamente con le comunicazioni del 19.8.2003 che la Banca di Castel Goffredo informa il fideiussore Z. del mancato rispetto del piano di rientro da parte delle società garantite, ma dette scritture vengono ricevute dall'attore solo il 30.8.2003, quando già il 28.8.2003 la Banca aveva ottenuto decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e il giorno successivo (29.8.2003) iscritto ipoteca contro il fideiussore.

Non vi è peraltro ragione per ritenere che lo Z. avesse appreso *aliunde* dell'invito perentorio dell'Istituto di Credito al ripianamento dei debiti, sia perché era il mese di agosto, per cui è ragionevole ritenere che l'attore fosse in ferie (come doveva far presumere alla Banca la circostanza della mancata ricezione delle comunicazioni inviate), sia perché lo Z. non è né socio, né amministratore delle società garantite, per cui non può affermarsi che in altra veste abbia conosciuto di questa attività della Banca prodromica ad una riscossione coattiva dei propri crediti.

Non sposta i termini della vicenda la circostanza che nel mese di luglio l'Istituto di Credito avesse notiziato anche il fideiussore della revoca degli affidamenti, atteso che è pacifico che successivamente era intervenuto un accordo tra le società debitrice e la Banca per una rateizzazione del rientro, accordo di cui il fideiussore era a conoscenza. Era quindi legittimo che lo Z., sino alla comunicazione della Banca circa il mancato rispetto degli accordi da parte dei debitori principali (spedita il 21.8.2003 ma ricevuta il 30.8.2003), fosse ignaro del mancato pagamento.

Il comportamento tenuto dalla Banca non può certamente dirsi conforme a diligenza, prudenza, correttezza e buona fede.

Non solo l'Istituto convenuto non ha atteso a formulare richiesta di decreto ingiuntivo che il garante avesse ricevuto l'intimazione di pagamento, ma ha richiesto la provvisoria esecuzione del decreto assumendo l'incapacità del garante - neppure notiziato - di far fronte all'obbligazione garantita. E sempre prima di conoscere l'avvenuta ricezione dell'unica

intimazione inviata il 19.8.2003, e di notificare il decreto ingiuntivo, la Banca ha addirittura iscritto ipoteca giudiziale sui beni di Z..

Si consideri poi che alla Banca ** era senz'altro noto che lo Z. era imprenditore e amministratore di molte società, e che la scelta di adottare provvedimenti tanto visibili nei confronti dello stesso si sarebbe riverberata nei rapporti commerciali e soprattutto bancari in essere.

Osserva la giurisprudenza che la buona fede nell'esecuzione del contratto si sostanzia, tra l'altro, in un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere extracontrattuale del "*neminem laedere*", trovando tale impegno solidaristico il suo limite precipuo unicamente nell'interesse proprio del soggetto, tenuto, pertanto, al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell'interesse della controparte nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico (Cass. 4 marzo 2003 n. 3185).

Il dovere imposto dall'art. 1176 c.c. deve essere letto con particolare rigore laddove una parte contrattuale sia un Istituto di Credito, e questo per la professionalità che è legittimo pretendere da coloro che gestiscono la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito.

La violazione delle regole comportamentali sopra individuate legittima senz'altro la domanda di risarcimento danni proposta sia dallo Z. personalmente, sia da alcune delle società dallo stesso rappresentate per le quali l'operato della Banca è stato fonte di danni.

E' stato provato che gli Istituti di Credito con cui lo Z. operava, personalmente e per mezzo di società, si sono allarmati per la vicenda dell'iscrizione ipotecaria a carico dell'attore e addirittura, nell'imminenza, hanno rallentato o reso più problematica l'erogazione dei finanziamenti concordati. Non è possibile tuttavia in questa sede, in assenza di adeguati riscontri, ritenere che il comportamento della Banca convenuta sia stata l'unica causa della mancata conclusione di determinati affari, e non semplicemente una concausa di questi eventi. Si ritiene, pertanto, equo quantificare il danno in via equitativa, in moneta attuale, in € 40.000,00 per lo Z. personalmente e in €20.000,00 per ciascuna delle altre società attrici.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, in persona del giudice dott. Laura De Simone, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudica:

condanna la Banca di ** a pagare a Z. M., per le causali di cui in motivazione, l'importo di € 40.000,00, a l'I. B. S.r.l. l'importo di € 20.000,00, a O. S. S.p.A. l'importo di € 20.000,00, a P. S.p.A. l'importo di € 20.000,00;

condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenuta da parte attrice e liquidate in €12.367,71 di cui €450,58 per spese, € 2.463,00 per diritti, € 8.130,00 per

onorari, € 1.324,13 per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.